

|   |
|---|
| <b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE<br/>ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE<sup>1</sup></b> |
|---|

**Art. 1**  
**APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA DI  
COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE**

In applicazione dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296, viene disposta l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale di cui al comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

**Art. 2**  
**ALiquOTA APPLICATA**

La misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale di cui al comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 viene fissata nella misura dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento a decorrere dall'anno 2007.

**Art. 3**  
**MISURA DELLA VARIAZIONE**

Il Comune ha la facoltà di elevare l'aliquota dell'addizionale comunale con variazione che non può eccedere complessivamente il limite massimo previsto dalla normativa vigente.

**Art. 4**  
**SOGGETTI PASSIVI**

Sono tenuti alla corresponsione dell'addizionale comunale le persone fisiche aventi il domicilio fiscale nel Comune alla data dal primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale.

**Art. 5**  
**EFFICACIA DELLA DELIBERA**

La delibera di approvazione del presente regolamento dovrà essere pubblicata, con immediatezza, sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

**Art. 6**  
**LIMITE MINIMO DI VERSAMENTO**

L'addizionale comunale non è dovuta al di sotto di Euro ----- annui

---

<sup>1</sup> Regolamento istituito ai sensi dell'art. 1, comma 142 della L. 296 del 2006.

**Art. 7**  
**SANZIONI**

Il ritardato o omesso versamento dell'addizionale è punito con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471.

**Art. 8**  
**DECORRENZA**

Il presente regolamento decorre dal 01/01/2007.